



Commento relativo alla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFA concer- nente le derrate alimentari geneticamente modificate

(ODerrGM, RS 817.022.51)

del 26 novembre 2025

1 Situazione iniziale

Secondo l'articolo 6 ODerrGM, possono essere tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari ($\leq 0,5\%$ in massa con riferimento all'ingrediente) che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse. L'allegato 2 elenca i materiali geneticamente modificati che sono tollerati nelle derrate alimentari, a condizione che una valutazione effettuata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l'ambiente, e una valutazione effettuata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) permetta di escludere, sempre in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per la salute. In alternativa alla valutazione da parte dell'USAV, la valutazione del rischio per la salute può essere considerata adempiuta se la pianta è stata valutata da un'autorità estera nell'ambito di una procedura analoga a quella prevista dall'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) e dalla presente ordinanza. Inoltre, devono essere disponibili al pubblico procedure di documentazione e materiali di riferimento appropriati. In virtù dell'articolo 12 ODerrGM, l'USAV aggiorna l'allegato 2 e può stabilire disposizioni transitorie.

2 Commento alle singole disposizioni

Articoli 14 e 14a

I due articoli sono abrogati poiché i periodi transitori sono scaduti.

Allegato 2

L'allegato 2 è stato aggiornato in base alle più recenti perizie dell'UFAM e dell'USAV e riorganizzato secondo l'ordine alfanumerico: si tratta di due nuove varietà di mais, il mais DP202216 (tollerante a un erbicida) e il mais DP915635 (protezione contro la diabrotica del mais e tolleranza a un erbicida).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3.2 Ripercussioni sull'economia

La ripresa del diritto dell'UE consente di evitare ostacoli al commercio con i nostri principali partner commerciali. L'adeguamento regolare degli allegati della ODerrGM è essenziale per ridurre tali ostacoli e le relative ripercussioni sull'economia svizzera.



3.3 Ripercussioni sulla salute

Tutti questi materiali sono stati valutati da un'autorità estera e può essere escluso un pericolo per la salute. I materiali nell'allegato 2 sono tollerati unicamente in quantità minime e non possono essere immessi sul mercato.

3.4 Ripercussioni sull'ambiente

Tutti questi materiali sono stati esaminati dall'UFAM e può essere escluso un pericolo per l'ambiente. I materiali elencati nell'allegato 2 sono tollerati soltanto in piccole quantità, ma non sono autorizzati all'immissione sul mercato.

4 Aspetti giuridici

4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

4.2 Base legale

Gli articoli 6 e 12 ODerrGM in combinato disposto con l'articolo 31 capoverso 6 ODerr costituiscono la base legale per le presenti modifiche.